



# **COMUNE DI FONDI**

**(Provincia di Latina)**

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

## Indice

|   |    |
|---|----|
| Capo I - Principi generali .....  | 4  |
| Art. 1. - Destinazione del fondo .....  | 4  |
| Art. 2. - Destinatari .....   | 4  |
| Art. 3. - Costituzione del gruppo lavoro .....  | 5  |
| Art. 4. - Principi di ripartizione del fondo all'interno del gruppo lavoro.....                             | 6  |
| Art. 5 - Modulazione del fondo .....  | 8  |
| Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo .....  | 8  |
| Art. 7 - Suddivisione in lotti .....  | 8  |
| Art. 8 - Centrali di committenza .....  | 8  |
| <b>CAPO II - Fondo per lavori</b> .....   | 8  |
| Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo .....  | 8  |
| Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante .....  | 9  |
| Art. 11 - Disciplina delle varianti .....   | 9  |
| Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo .....                          | 9  |
| <b>CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture</b> .....                                       | 10 |
| Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo .....   | 10 |
| Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture.....                 | 10 |
| Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo .....  | 10 |
| Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante .....  | 10 |
| Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante .....  | 11 |
| Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro.....                    | 11 |
| <b>CAPO IV - Norme comuni</b> .....   | 11 |
| Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo .....                     | 11 |
| Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista" .....   | 12 |
| Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....  | 12 |
| Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento di costi o di tempi di esecuzione ..... | 12 |
| Art. 23 - Principi in materia di valutazione .....  | 13 |
| Art. 24 - Coincidenza di funzioni .....   | 13 |
| Art. 25 - Funzioni aricolate e singole .....  | 14 |
| Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura .....  | 14 |
| Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo.....  | 14 |
| Art. 28 - Conclusione delle singole operazioni .....  | 15 |
| Art. 29 - Liquidazione - limiti .....   | 16 |
| Art. 30 - Fondo per l'innovazione.....  | 16 |

|  |    |
|--|----|
| <b>CAPO V - Disposizioni transitorie e finali</b> .....        | 17 |
| Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria ..... | 17 |

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato  
dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

### **CAPO I Principi generali**

#### **Art. 1**

##### ***Destinazione del fondo***

L'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### **Art. 2**

##### ***Destinatari***

La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento (RUP);
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;

- centrale unica di committenza
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

### **Art. 3**

#### ***Costituzione gruppo di lavoro***

L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico:

- anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente;
- il personale degli altri Comuni aderenti alla centrale unica di committenza di cui il Comune di Fondi è capofila.

In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del Codice. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4**

##### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

L'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri del presente regolamento, alle figure professionali interne all'Amministrazione (destinatari dell'incentivo tecnico di cui all'art. 3 del presente regolamento) in relazione alla normativa sopra richiamata:

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** È un dipendente in possesso dei requisiti di professionalità come definiti dall'articolo 4 delle linee guida n. 3, aggiornate, di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" o di ulteriori norme emanate in merito, nominato nell'ambito dell'organico a cui è possibile corrispondere l'incentivo, individuato in base a criteri di rotazione, cui è attribuita la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura. Il RUP deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni previste dall'articolo 31 del Codice e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto sancito dallo stesso articolo. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei collaboratori.

**A. STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Gruppo di figure professionali, anche di natura non tecnica, che affiancano il RUP nelle fasi di:

- Acquisizione delle risorse finanziarie;
- Approvazione del progetto;
- Affidamento dell'appalto;
- Conduzione dell'appalto;
- Collaudo e rendicontazione della spesa.

**B. STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:** Gruppo di figure professionali, anche di natura non tecnica, preposti alle attività di:

- Programmazione della spesa;
- Verifica preventiva della progettazione;
- Predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara;
- Predisposizione dello schema di contratto e stipula del contratto;
- Assistenza nell'espletamento delle procedure di gara, di verifica dei requisiti dei partecipanti e dell'affidatario finalizzate alla stipula del contratto.

**C. UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE:** Uno o più dipendenti preposti a verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vincente. La verifica del progetto provvede ad accertare la conformità dello stesso alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli

elaborati progettuali dei livelli già approvati, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Codice. Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro l'attività di verifica è svolta dal RUP anche avvalendosi della sua struttura di supporto. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo dello stesso.

- D. DIRETTORE DEI LAVORI: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del lavoro.
- E. RESPONSABILE DELL'ESCUZIONE DEL CONTRATTO: Dipendente anche non tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del servizio o della fornitura.
- F. COLLAUDATORE: Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione, verifica e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del lavoro. Per l'acquisizione di servizi e forniture il "collaudatore" è il soggetto preposto alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite ovvero dei beni forniti alle specifiche pattuite.

Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso Settori diversi da quella a cui attiene la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura, previo accordo formale fra i diversi dirigenti eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

I componenti delle strutture di supporto possono essere individuati, secondo i citati criteri, anche nell'ambito dei settori non espressamente tecnici.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti simili, in quanto dette attività trovano la loro soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo.

## **Art. 5**

### ***Modulazione del fondo***

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

## **Art. 6**

### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori di importo inferiore a euro 100.000;
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

## **Art. 7**

### ***Suddivisione in lotti***

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

## **Art. 8**

### ***Centrali di committenza***

In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo del 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

La quota è assegnata alla centrale unica di committenza in base alla convenzione e al regolamento di funzionamento della stessa.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa.

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

## **Art. 9**

### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.



L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10**

##### ***Graduazione del fondo incentivante***

La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Fino ad euro 750.000                   | Percentuale del 2%   |
| da euro > 750.000 ad euro 1.500.000    | Percentuale del 1,8% |
| da euro > 1.500.000 ad euro 5.000.000  | Percentuale del 1,6% |
| Da euro > 5.000.000 ad euro 25.000.000 | Percentuale del 1,4% |
| Oltre euro 25.000.000                  | Percentuale del 1,2% |

#### **Art. 11**

##### ***Disciplina delle varianti***

Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 12**

##### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| <b>Attività</b>   | <b>Titolare dell'incarico</b> | <b>Collaboratori tecnici ed amministrativi</b> |
|---|-------------------------------|--|
| Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Codice)  | 25%                           | 15%  |
| Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice)  | 1%                            | 1%   |
| Verifica preventiva della progettazione (Art. 26 del Codice)  | 6%                            | 4%   |
| Centrale Unica di Committenza (Art. 37 del Codice)  | 21%                           | 4%   |
| Direzione Lavori (Art. 101 del Codice)  | 10%                           | 5%   |
| Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale (art. 102, del Codice) | 6%                            | 2%   |
| <b>Totale</b>   | <b>69%</b>                    | <b>31%</b>                                     |

### **CAPO III**

#### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

##### **Art. 13**

###### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

##### **Art. 14**

###### ***Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture***

Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del Codice viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

##### **Art. 15**

###### ***Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo***

Le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo è di:

- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000;
- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
- incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
- incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice.

In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, del Codice ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

##### **Art. 16**

###### ***Graduazione del fondo incentivante***

La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Fino ad euro 500.000                   | Percentuale del 2%   |
| da euro > 500.000 ad euro 1.000.000    | Percentuale del 1,8% |
| da euro > 1.000.000 ad euro 5.000.000  | Percentuale del 1,6% |
| Da euro > 5.000.000 ad euro 25.000.000 | Percentuale del 1,4% |
| Oltre euro 25.000.000                  | Percentuale del 1,2% |

### **Art. 17**

#### ***Modalità di definizione del fondo incentivante***

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

### **Art. 18**

#### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| <b>Attività</b>  | <b>Titolare dell'incarico</b> | <b>Collaboratori tecnici ed amministrativi</b> |
|--|-------------------------------|--|
| Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Codice)         | 23%                           | 12%  |
| Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice) | 1%                            | 1%   |
| Centrale Unica di Committenza (Art. 37 del Codice)           | 21%                           | 4%   |
| Direzione dell'esecuzione (Art. 101 del Codice)              | 22%                           | 6%   |
| Verifica di conformità (art. 102 del Codice)                 | 8%                            | 2%   |
| <b>Totale</b>  | <b>75%</b>                    | <b>25%</b>                                     |

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

### **Art. 19**

#### ***Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

## **Art. 20**

### ***Disciplina delle attività svolte in forma “mista”***

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il dirigente/responsabile del settore.

## **Art. 21**

### ***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

## **Art. 22**

### ***(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)***

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata

| <b>Tipologia incremento</b> | <b>Misura dell'incremento</b>            | <b>Riduzione incentivo</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Tempi di esecuzione         | Entro il 20% del tempo di contrattuale   | 10%                        |
|                             | Dal 21% al 40% del contrattuale          | 30%                        |
|                             | Oltre il 40% dell'importo contrattuale   | 50%                        |
| Costi di realizzazione      | Entro il 20% dell'importo contrattuale   | 20%                        |
|                             | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40%                        |
|                             | Oltre il 40% dell'importo contrattuale   | 60%                        |

### **Art. 23**

#### ***Principi in materia di valutazione***

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

### **Art. 24**

#### ***Coincidenza di funzioni***

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa:

- coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3 del Codice);
- rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2 del Codice);
- espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, del Codice e delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP delle funzioni di direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d del Codice);
- svolgimento da parte del direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d del Codice).

## **Art. 25**

### ***Funzioni articolate e singole***

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 26**

### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

## **Art. 27**

### ***Liquidazione dell'incentivo***

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene per le fasi già svolte.

Il dirigente competente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

La liquidazione dell'incentivo viene effettuata:

1. All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura:
  - 1.1. Nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto ai titolari dell'incarico ed ai collaboratori tecnici e amministrativi;
  - 1.2. Nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, alla centrale unica di committenza ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi;
  - 1.3. Nella misura del 100% ai collaboratori tecnici ed amministrativi del RUP che con l'aggiudicazione terminano la collaborazione;
  - 1.4. Nella misura del 50 %, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP ed ai collaboratori tecnici e amministrativi che continuano ad essere impegnati nelle varie attività del RUP.
2. Approvazione dello stato finale e dei collaudi di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità:
  - 2.1. Nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo

- ovvero di verifica di conformità ed ai collaboratori tecnici e amministrativi;
- 2.2. la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di RUP ed ai collaboratori tecnici e amministrativi che hanno collaborato con lo stesso.
3. E' sempre possibile liquidare l'incentivo tecnico nella misura del 100%, in qualsiasi fase della procedura, ai dipendenti che con la loro prestazione terminano la collaborazione.
  4. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui ai punti 1. e 2. i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Relativamente al punto 2., nel caso di contratti di lavori e servizi superiori all'anno o di importo superiore a euro 500.000 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.

E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Nel caso di appalti di lavori, forniture e servizi, con facoltà da parte dell'Amministrazione di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e di eventuale proroga tecnica, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto ed è liquidato con le modalità previste al punto 1. Nel caso in cui l'Amministrazione non esercita la facoltà di rinnovo o di proroga tecnica dell'appalto di lavori, forniture e servizi l'importo complessivo corrispondente la liquidare prevista al punto 2. verrà calcolata sull'importo dell'appalto non tenendo conto del rinnovo e della proroga tecnica.

L'erogazione dell'incentivo con l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per le attività indicati ai punti 1.1.1., 1.1.2 e 1.1.3 mentre al RUP verrà liquidato il 50% della quota complessiva corrispondente.

## **Art. 28**

### ***Conclusioni di singole operazioni***

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure della Centrale Unica di Committenza con di provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

### **Art. 29**

#### ***Liquidazione - limiti***

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

### **Art. 30**

#### ***Fondo per l'innovazione***

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per l'innovazione di cui all'art. 1 del presente regolamento sono destinate:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- alla formazione del personale tecnico e amministrativo che si occupa delle procedure relative agli appalti di lavori, forniture e servizi;
- in parte può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Tutte le economie che si dovrebbero realizzare nell'applicazione del presente regolamento (es. dei dirigenti dalla ripartizione degli incentivi, coincidenza di funzioni etc) confluiranno nel fondo per l'innovazione.

Il fondo per l'innovazione viene assegnato ad apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Ente ed è assoggettato a vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.

Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, avranno priorità le esigenze di innovazione del settore tecnico dell'Ente e della struttura dedicata alle gare e agli appalti.

L'acquisizione di beni e servizi con le risorse del fondo per l'innovazione esulano dal campo



di applicazione del presente regolamento

**CAPO V**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 31**

***Campo di applicazione e disciplina transitoria***

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga il regolamento per le funzioni tecniche approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 424 del 13.12.2017.